

Al riguardo va osservato che, nel momento in cui si svolgeva l'attività processuale in esame, nel processo penale non era consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti, né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi del D.L. 18.10.2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221 - era riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste al Pubblico Ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria (Cass. 21056/2018, D'Angelo, Rv. 27274101; in senso conforme Cass. 48911/2018 Rv. 27416001; Cass. 31314/2017, Rv. 27070201).

Stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, trattandosi di modalità all'epoca non consentita dalla legge, in ragione dell'assenza di una norma specifica che consentisse nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, va ritenuta la tardività del deposito dei motivi nuovi in quanto avvenuto in cancelleria oltre il termine di giorni quindici prima dell'udienza, non potendo considerarsi utile, ai fini del rispetto del termine, per le ragioni anzidette, l'invio anticipato tramite posta elettronica certificata. Poiché, tuttavia, l'atto in questione non amplia il *thema decidendum* né propone questioni nuove, va esaminato come memoria difensiva ex articolo 121 del codice di procedura penale, atteso che il suo contenuto è in stretta relazione con le questioni devolute con l'atto di impugnazione.